

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016
557/2016/R/EFR

DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI CUI AL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI, PER GLI ANNI D'OBBLIGO SUCCESSIVI AL 2016

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento

dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016, attuativo di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 28/11;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 391/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 391/2013/R/efr);
- la memoria per l'audizione dell'Autorità presso la 10^a Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica, 28 settembre 2015, 450/2015/I/efr (di seguito: memoria 450/2015/I/efr);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, 15 gennaio 2016, 1/2016 (di seguito: determina 1/16);
- il documento per la consultazione pubblicato in data 30 luglio 2015, del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante “Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei certificati bianchi”.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012, all'articolo 4, ha definito, al comma 1, i più recenti obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei certificati bianchi e, ai commi 3 e 4, gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e di gas che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto per il periodo 2013-2016;
- in particolare, il decreto interministeriale 28 dicembre 2012:
 - all'articolo 3, comma 1, stabilisce che siano soggetti agli obblighi di cui al medesimo decreto i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo hanno connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali;
 - all'articolo 4, comma 6, prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, sia determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso

- autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, determinata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
- all'articolo 4, comma 7, prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale, sia determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas distribuito sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, determinata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
 - all'articolo 4, commi 6 e 7, dispone inoltre che l'Autorità, oltre a determinare annualmente i valori di cui ai due precedenti alinea, li comunichi al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei servizi energetici;
 - con la deliberazione 391/2013/R/efr, l'Autorità ha dato attuazione a quanto disposto dall'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, definendo criteri e modalità con i quali raccogliere i dati necessari alla definizione dei distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi di cui al precedente punto e alla ripartizione tra questi degli obiettivi nazionali di risparmio energetico definiti dal medesimo decreto per gli anni d'obbligo dal 2013 al 2016 compresi;
 - ai sensi della deliberazione 391/2013/R/efr, sono stati trasmessi, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici, i dati di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria in capo ai distributori soggetti agli obblighi e, in particolare, con la determina 1/16, a valere per l'anno d'obbligo 2016;
 - per effetto di quanto sopra, la deliberazione 391/2013/R/efr ha terminato i propri effetti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il medesimo decreto interministeriale 28 dicembre 2012, all'articolo 4, comma 5, prevede che *“con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al 2016 di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000”*;
- in data 30 luglio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha reso noti i propri orientamenti in merito a proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei certificati bianchi, sottoponendoli a pubblica consultazione. In tale

documento, in particolare, si sottolinea che *“gli obiettivi 2017-2020 saranno definiti tenendo conto della necessità di rispettare gli obiettivi fissati dalla Strategia Energetica Nazionale e dal D.lgs. 102/2014, ma anche valutando il nuovo quadro operativo che verrà definito con l’aggiornamento delle linee guida”*, previsto dal medesimo decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dal decreto legislativo 102/2014.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire sin d’ora, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con la Conferenza unificata, previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, recante la definizione degli obiettivi nazionali per gli anni successivi al 2016, criteri e modalità con i quali raccogliere i dati necessari all’individuazione dei distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi di cui al meccanismo dei certificati bianchi e alla ripartizione tra questi degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, a valere per tali anni d’obbligo. Ciò al fine di assicurare con tempestività agli operatori il quadro operativo di riferimento, come già auspicato con la memoria 450/2015 e, in particolare, la conoscenza dei rispettivi obiettivi con un anticipo adeguato rispetto ai termini previsti per il loro adempimento e, comunque, confrontabile con quello degli anni scorsi;
- prevedere che i criteri e le modalità per le attività di cui al precedente punto siano del tutto analoghi a quelli finora previsti ai sensi della deliberazione 391/2013/R/efr, in considerazione del fatto che, al momento, sembrerebbero non essere previste variazioni nell’assegnazione delle competenze o nei criteri per l’individuazione delle imprese soggette agli obblighi;
- prevedere comunque adeguamenti alla presente deliberazione nel caso in cui essi si rendano necessari per effetto della definizione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per gli anni d’obbligo successivi al 2016

DELIBERA

1. ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:
 - a) energia elettrica distribuita è l’energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, ivi inclusi gli autoconsumi dei distributori di energia elettrica;
 - b) autoconsumi dei distributori di energia elettrica sono i consumi dei distributori diversi dagli usi propri della distribuzione di energia elettrica;

- c) usi propri della distribuzione di energia elettrica sono i consumi di energia elettrica dell'impresa distributrice direttamente connessi all'erogazione del servizio di trasporto su reti di distribuzione;
2. entro il 15 novembre di ogni anno t , a partire dall'anno 2016, per il quale sono definiti obblighi quantitativi nazionali annui di cui al meccanismo dei certificati bianchi, i distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti a tali obblighi trasmettono all'Autorità, utilizzando in via esclusiva il sistema telematico accessibile attraverso il protocollo di comunicazione di cui alla deliberazione GOP 35/08, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo modulistica predisposta dalla Direzione Mercati e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, recante:
- a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre dell'anno $t-1$;
- b) la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell'anno $t-1$;
3. è dato mandato al Direttore della Direzione Mercati per i seguiti di competenza e, in particolare, per la trasmissione delle informazioni, di cui al punto 2, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici, mediante propria determina pubblicata sul sito internet dell'Autorità;
4. la presente deliberazione viene trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici;
5. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni